

ORDINANZA DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE SULLA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI

La Delegazione consortile del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli richiamato l'art. 68 ROD.

Ordina

Campo d'applicazione	Art. 1 La presente ordinanza disciplina le modalità d'intervento a favore della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale dei dipendenti del CNU.
Obiettivi	Art. 2 La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale hanno lo scopo di migliorare la capacità d'applicazione di nuovi metodi e tecniche di lavoro inerenti le attività del Consorzio, promuovendo lo sviluppo della professionalità dei dipendenti in un'ottica di continuo miglioramento della qualità del servizio offerto all'utenza.
Competenze	Art. 3 Il capo del personale analizza, pianifica e coordina gli interventi formativi del perfezionamento professionale.
Formazione con partecipazione finanziaria integrale o parziale del datore di lavoro	Art. 4 a) per esigenze di servizio Per esigenze del servizio, di esercizio della funzione o in vista di prospettive future, la Delegazione consortile può dichiarare obbligatoria la frequenza di un percorso formativo. Per il tempo e i costi inerenti alla formazione, vengono applicate le seguenti modalità: a. nel caso in cui la formazione coincida con l'orario lavorativo, di regola è concesso il tempo necessario ma al massimo 4 ore per mezza giornata o 8 ore per una giornata intera; nel caso in cui la formazione si svolga al di fuori della giornata lavorativa (in ore serali), le ore sono conteggiate come orario di lavoro; b. sono riconosciute le tasse di iscrizione o di frequenza, il materiale didattico e le eventuali tasse di esame o di certificazione. c. per quanto attiene alle trasferte e ai rimborsi spese, è applicabile l'Ordinanza sulle indennità di trasferta e sui rimborsi spese. b) concordata Se la richiesta di formazione parte dal collaboratore, può essere concessa la frequenza di un percorso formativo se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente: a. esiste un interesse diretto per l'Amministrazione, nel senso che l'esercizio della funzione ne trae un vantaggio; b. le condizioni di servizio lo permettono, in particolare per quanto concerne la sostituzione interna; c. il collaboratore si dimostra meritevole per quanto attiene al comportamento e alle prestazioni.

La partecipazione ai costi da parte del datore di lavoro sarà attuata secondo i criteri seguenti:

- a. 25% se la formazione è soprattutto nell'interesse del collaboratore, ma porta del valore aggiunto alla funzione;
- b. 50% se i contenuti della formazione rappresentano un valore aggiunto per la funzione attualmente rivestita ed è ragionevolmente possibile trasferire efficacemente nella pratica le conoscenze acquisite con la stessa;
- c. 75% se la formazione è utile e ragionevole per la funzione attualmente ricoperta e i contenuti della formazione possono essere trasferiti nella pratica in larga percentuale.

Per il tempo e i costi accessori inerenti alla formazione, vengono applicate le seguenti modalità:

- a. Nel caso in cui la formazione coincida con l'orario lavorativo, di regola è concesso il tempo necessario in base alla percentuale di partecipazione stabilita dal datore di lavoro;
- b. Nel caso in cui la formazione si svolga al di fuori della propria giornata lavorativa (in ore serali), le ore non sono conteggiate come orario di lavoro e sono a carico del collaboratore;
- d. Per quanto attiene alle trasferte e ai rimborsi spese, è applicabile l'Ordinanza sulle indennità di trasferta e sui rimborsi spese.

c.

Formazione senza
partecipazione
finanziaria del
datore di lavoro

Art. 5

La Delegazione consortile, sentito il parere del capo del personale, può autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione e perfezionamento durante l'orario di lavoro se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

- a) non esiste un interesse diretto per lo svolgimento della funzione, ma un interesse indiretto per l'Amministrazione;
- b) il collaboratore ne trae un beneficio in termini di crescita personale;
- c) le condizioni di servizio lo permettono, segnatamente per quanto concerne la sostituzione interna;
- d) il collaboratore si dimostra meritevole per quanto attiene al comportamento e alle prestazioni.

Per questo tipo di formazione è concesso un congedo non pagato e non è riconosciuta alcuna partecipazione.

Recupero
delle spese

Art. 6

In caso di scioglimento del rapporto d'impiego a richiesta o per colpa del dipendente prima della scadenza del termine di 4 anni dalla fine di un corso (eventuali esami inclusi), la Delegazione consortile può richiedere la totale o parziale rifusione delle spese e dello stipendio corrisposto durante i congedi pagati.

Il recupero delle spese e dello stipendio corrisposto durante la frequenza dei corsi è stabilito nel seguente modo:

- a) entro 1 anno dalla fine di un corso: rifusione totale;
- b) entro 2 anni dalla fine di un corso: rifusione 3/4;
- c) entro 3 anni dalla fine di un corso: rifusione 2/4.
- d) entro 4 anni dalla fine di un corso: rifusione 1/4.

Il recupero delle spese e dello stipendio è escluso nel caso di scioglimento del rapporto d'impiego derivante da decesso, infortunio o malattia.

Entrata in vigore

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2025.

Ordinanza consortile adottata dalla Delegazione consortile il 4.9.2024.

Pubblicata sul portale del Consorzio Nettezza Urbana e sull'albo presso l'officina per 30 giorni a contare dal 28.10.2024 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del relativo regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:

Il Segretario:

(Odis Barbara De Leoni)

(Luca Rodoni)